



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc.: 80015590179
Part. IVA: 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 11/04/2024

OGGETTO: Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati. Conferma delle aliquote di IMU e addizionale comunale all'IRPEF

L'anno **duemilaventiquattro** addì **undici** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Consigliere	Si		
ZAMBOLIN ANTONIO	Consigliere	Si		
TURLA CINZIA	Consigliere		Si	
BRIGNONE ENZO	Consigliere	Si		
ZATTI NICOLA	Consigliere	Si		
MARCHETTI GIORGIO	Consigliere	Si		
PEZZOTTI DARIO	Consigliere	Si		
SINA FABRIZIO	Consigliere		Si	
GALBARDI BORTOLO	Consigliere	Si		

Presenti: 9 Assenti: 2

Partecipa all'adunanza la Segretaria Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA C.C. n. 4 del 11/04/2024

OGGETTO: Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati. Conferma delle aliquote di IMU e addizionale comunale all'IRPEF

Si prende atto che la discussione del presente punto all'ordine del giorno è stato discusso congiuntamente al punto 3 precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 174 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare per l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente il primo esercizio a cui si riferisce;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2022 con il quale è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio 2024/26 degli Enti Locali;
- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;
- il d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", così come integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
- la Legge 30.12.2023, n. 213, (pubblicata nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (legge di Bilancio 2024);

RICHIAMATO l'art. 11 del d.lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 [Regioni ed Enti locali] adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO, come indicato da Ar.co.net – Commissione per l'armonizzazione contabile – che "A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al d.lgs. n. 118/2011". Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio);

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato d.lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e

passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO, pertanto, che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO che la manovra finanziaria dell'ente, che trova espressione nei dati di bilancio di previsione, si articola nei seguenti punti:

- sostanziali invarianze delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come da apposita deliberazione adottata in data odierna;
- mantenimento delle aliquote IMU ed Addizionale Comunale all'IRPEF;
- previsione copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana attraverso il gettito derivante dalla TARI;

VISTI:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione nonché quanto applicato a bilancio rappresentato per natura (A1/A2/A3);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa;

CONSIDERATO che tra le maggiori novità di interesse dei Comuni contenute nella Legge di Bilancio per l'anno 2024 vi sono le seguenti:

- Ritorno della *stagione* dei tagli alle risorse, cd. "spending review". Gli enti locali, in particolare, sono interessati dalla misure di contenimento della spesa pubblica e dalla conseguente riduzione di risorse operata mediante trattenuta sul fondo di solidarietà o sul fondo unico; in sostanza, per gli anni che vanno dal 2024 al 2028, i Comuni assicurano un concorso alla finanza pubblica di euro 200 milioni. Il contributo sarà ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente registrati nel 2022, al netto di quelli afferenti la missione 12 e *tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023*;
- Altro taglio riguarda la *spending review* informatica
- Istituzione, a partire dal 2025, del *Fondo unico per l'equità del livello dei servizi*, che "eredita" le risorse vincolate del fondo di solidarietà per il finanziamento di servizi sociali, asili nido e trasporto di persone con disabilità istituito in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 71/2023 che ha disposto che nell'unico fondo perequativo relativo ai comuni ai sensi dell'art. 119 della Carta fondamentale, non possono innestarsi componenti afferenti al quinto comma della disposizione, dovendo esse

trovare distinta, apposita e trasparente allocazione; è previsto l'esaurimento del fondo a partire dal 2031, data entro la quale si prevede siano raggiunti i livelli delle prestazioni previsti.

- Possibilità, a tempo indeterminato, per gli enti locali, di affidare la progettazione anche in assenza di fondi per l'esecuzione delle opere relative;
- Istituzione di due fondi, rispettivamente per la riduzione della vulnerabilità sismica e per interventi urgenti di riqualificazione, ammodernamento di strutture e infrastrutture pubbliche;
- Proroga del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, per il finanziamento del "caro materiali";
- Istituzione di apposito fondo per il contrasto al disagio abitativo, per modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica;
- Introduzione di norma interpretativa relativa all'esenzione IMU per gli enti non commerciali: sposando l'interpretazione data dalla giurisprudenza, il legislatore chiarisce che l'esenzione spetta solo nel caso in cui siano compresenti un requisito soggettivo ed uno oggettivo.

DATO ATTO che:

- la Programmazione triennale del fabbisogno di personale è contenuta nel DUP e confluirà nel PIAO costituendone una delle sezioni di maggior rilievo;
- il Comune ha istituito con decorrenza 01.01.2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui agli art. 816 e seguenti della Legge n.160/2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 224 del 19.12.2023 avente ad oggetto "Aggiornamento del costo unitario di costruzione ai sensi dell'art. 48, comma 2, della Legge Regionale 11.03.2005 e s.m.i. a valere dal 01.01.2024";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 9 del 29.03.2024 avente ad oggetto "Disciplina dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2024";
- n. 10 del 29.03.2024 avente ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al c.d.s. anno 2024";
- n. 11 del 29.03.2024 avente ad oggetto "Determinazione costi a carico degli utenti e tassi di copertura dei servizi domanda individuale anno 2024";
- n. 12 del 29.03.2024 ad oggetto "Presenza d'atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento del Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali (FGDC) per l'anno 2024";
- n. 13 del 29.03.2024 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2024-2026";

RICHIAMATI:

- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, e dalla successiva legge costituzionale n. 1/2012, che riconoscono ai comuni rispettivamente "*autonomia finanziaria di entrata e di spesa*" e la potestà regolamentare "*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*";
- l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), art. 1, comma 738, che ha abrogato la IUC sopprimendo in toto la TASI, con la quale il legislatore ha riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), lasciando inalterate le disposizioni della precedente Imposta Unica solamente con riferimento a quelle afferenti alla TARI;

DATO ATTO che si considera riconfermata la deliberazione di C.C. n. 18 in data 15.07.2015 relativa alla determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;

RITENUTO, altresì, di confermare le aliquote dell'IMU, Imposta Municipale Unica vigenti;

DATO ATTO che l'Ente non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a), del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 707, e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all'art. 31 della Legge 183/2011;

RICHIAMATI i seguenti commi della L. 30.12.2018 n. 145 – Legge di bilancio 2019:

- *819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*
- *820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- *821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- *822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*
- *823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del*

saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Per effetto dei quali sono superate le norme relative al saldo di competenza in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio;

RITENUTO, in ogni caso, a soli fini conoscitivi, di allegare alla presente deliberazione il prospetto sul rispetto degli equilibri di bilancio, con l'indicazione del fondo pluriennale vincolato in entrata ed in spesa;

DATO ATTO che all'art. 11, comma 3, lettera g), è prevista la redazione della nota integrativa secondo le modalità di cui al successivo comma 5 e del punto 9.11 del Principio della Programmazione n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2024-2026, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del d.lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, come previsto dall'art. 174 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 10 del d.lgs. 118/2011, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario ;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 29.03.2024 è stato approvato:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;
- lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali in data 29.03.2024, prot. n. 1345, e il termine per la presentazione degli emendamenti era fissato in data 08.04.2024;

DATO ATTO che per gli adempimenti conseguenti l'approvazione del bilancio di previsione, è necessario dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. 267/2000, di cui all'**Allegato B**);

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso da parte della Responsabile dell'Area Amministrativa finanziaria dott.ssa Elisa CHIARI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
- Legge n. 208 del 28.12.2014 (Legge di stabilità 2016);
- Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017);
- Legge n. 302 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018);
- Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019);

- Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020);
- Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di bilancio 2021);
- Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di bilancio 2022);
- Legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di bilancio 2023);
- Legge n. 213 del 30.12.2023 (Legge di bilancio 2024);

Con votazione dal seguente esito: favorevoli n. 9, astenuti nessuno e contrari nessuno, resi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e la relativa nota integrativa, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, di cui all'**allegato A)** dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del d.lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATA	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Titolo 1	776.045,27	766.200,00	766.200,00
Titolo 2	72.714,00	72.714,00	72.714,00
Titolo 3	379.531,43	368.285,95	368.285,95
Titolo 4	2.315.500,00	1.109.600,00	595.500,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9	980.000,00	980.000,00	980.000,00
Applicazione Avanzo	119.878,10	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	1.337.774,44	0,00	0,00
Totale	6.281.443,24	3.596.799,95	3.082.699,95

SPESA	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Titolo 1	1.187.357,38	1.145.617,18	1.143.747,02
Titolo 2	3.775.389,28	1.130.700,00	616.600,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	38.696,58	40.482,77	42.352,93
Titolo 5	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	980.000,00	980.000,00	980.000,00
Totale	6.281.443,24	3.596.799,95	3.082.699,95

3. di dare atto che è stato acquisto il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000, all'**Allegato B)**;
4. di dare atto, come indicato da Ar.co.net, che *“A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al d.lgs. n.118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*;

5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma integrale e sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22.09.2014 e delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;
7. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, con votazione dal seguente esito: favorevoli n. 9, astenuti nessuno e contrari nessuno, resi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

La Segretaria Comunale
f.to dott.ssa Chiari Elisa

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

La Segretaria Comunale
f.to dott.ssa Chiari Elisa